

H) UOVA

Art. 38 - Specie di vendita

La merce viene contrattata “all’ingrosso” o “al dettaglio”, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 39 - Unità di base di contrattazione

Nelle vendite all’ingrosso la merce è contrattata a imballi franco mercato o a domicilio del venditore; nelle vendite al dettaglio è contrattata anche a unità.

Il prezzo è fissato con riferimento all’unità di merce in rapporto alla categoria di peso con riferimento al bollettino settimanale pubblicato dalle Camere di Commercio della zona di produzione.

Art. 40 - Confezione

La confezione è gratuita e non ha rilevanza alcuna sul prezzo della merce.

Anche la confezione deve rispondere alle vigenti norme di legge.

Art. 41 - Verifica della merce

Le uova mancanti vengono bonificate purchè sia dato avviso entro 48 ore dal ricevimento, non computandosi nel termine i giorni festivi.

Art. 42 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce qualora questa, per non essere stata spedita in tempo utile, sia arrivata in ritardo o se la medesima, indipendentemente dall’essere stata spedita dal venditore in tempo utile, non è giunta a destino nel giorno pattuito.

Art. 43 - Pagamento

Qualora non siano stabilite diverse condizioni, i pagamenti si intendono per contanti.

Art. 44 - Difetti e adulterazioni della merce

Se all’arrivo della merce vengono constatate avarie, il destinatario – previ gli accertamenti del caso – è sempre tenuto a ritirarla, salvo dare immediato avviso della contestazione al venditore.

Art. 45 - Reclami

I reclami per difetti o vizi della merce, per difformità di essa da quella pattuita, con la conseguente restituzione della stessa, hanno luogo entro 48 ore dal ricevimento, non computandosi nel termine i giorni festivi.